

Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Causa T-428/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 211/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Germania) (rappresentante: T.-C. Leisenberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1339/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Laboratoires Majorelle / EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Causa T-429/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LABORATOIRES MAJORELLE — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore MAJORELLE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Marchi anteriori — Divisione della domanda di marchio — Articolo 44, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 50, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001]»]

(2018/C 211/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoires Majorelle (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Odinot, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Jardin Majorelle (Marrakech, Marocco)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 maggio 2017 (procedimento R 1238/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jardin Majorelle e i Laboratoires Majorelle.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I Laboratoires Majorelle sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 309 del 18.9.2017.

Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Talanton / Commissione**(Causa T-195/18)**

(2018/C 211/28)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre una perizia per le carenze del controllo effettuato per conto della convenuta;
- accertare, da una parte, che (a) la nota di addebito 3241801228, inviata alla ricorrente il 15 gennaio 2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 481 835,56, per il contratto d'opera FP7-215952 PERFORM, sulla base delle conclusioni dell'audit 11-BA135-006, costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali, dato che i costi ammissibili per il contratto in parola ammontano ad EUR 605 217, di cui EUR 490 711 di contributo dell'Unione, e che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta l'importo di EUR 21 171, e non l'importo di EUR 481 835,56, e dall'altra, che (b) la nota di addebito 3241801229, inviata alla ricorrente il 15/1/2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 29 694,10 quale importo di liquidazione del risarcimento, costituisce una corrispondente violazione dei suoi obblighi contrattuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esecuzione in buona fede del contratto e sul divieto di applicazione abusiva delle clausole contrattuali:
 - la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto il controllo previsto è stato effettuato illegittimamente da un terzo, estraneo al personale dell'appaltatore designato dalla convenuta o dei suoi subappaltatori espressamente approvati della stessa, per il quale, durante l'effettuazione del controllo, sono state sollevate questioni d'imparzialità, mentre ha agito illegittimamente.